

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.482

Cont. n. 1262/15/SH. Società L.I. S.p.A. c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Non costituzione in giudizio.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato regionale incaricato della disamina, dal responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ordinanza n.692/15 del 3.12.2015, il Tar Bari ha respinto la domanda cautelare, introdotta con ricorso proposto dalla Società L.I. S.p.A., di sospensione della nota prot. 151026013 del 23.10.2015 di InnovaPuglia, di diniego di riapertura dei termini di presentazione delle offerte per la partecipazione alla procedura aperta finalizzata alla selezione di operatori economici idonei alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura per 4 anni di protesi ortopediche e dispositivi specialistici per traumatologia, materiale accessorio ed altri servizi; nonché degli atti presupposti indicati nel ricorso introduttivo, la non ammissione, il bando di gara ed il disciplinare, l'eventuale aggiudicazione, l'accordo quadro eventualmente *medio tempore* stipulato;
- con ricorso notificato in data 1.02.2016, la Società L.I. S.p.A. ha proposto, innanzi al Consiglio di Stato, appello cautelare avverso la succitata ordinanza;
- con mail del 22.01.2016, il Servizio PAOS della Regione Puglia ha riferito che la questione controversa in giudizio riguarda una procedura di gara telematica di competenza dell'ASL di Taranto, quale soggetto proponente, già costituita in giudizio;
- considerato che non è stato impugnato alcun provvedimento regionale, non si ravvisa l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia.
- Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il V.Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del V.Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dei procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di non costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante